Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 luglio 1959** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 giugno 1959, n. 491.
Norme per l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili da parte di Enti fieristici sottoposti a controllo governativo. Pag. 2574

LEGGE 30 giugno 1959, n. 492.
Interpretazione autentica della legge 3 maggio 1955, n. 388, sul trattamento di quiescenza di talune categorie di ufficiali del Corpo della guardia di finanza Pag 2574

LEGGE 1° luglio 1959, n. 493.
Contributo di lire 40.000.000 per la costruzione della sede dell'Istituto italiano di cultura in Stoccolma Pag. 2575

LEGGE 14 luglio 1959, n 494.
Riordinamento degli assegni di imbarco al personale della Marina militare e nuove misure degli assegni stessi. Pag. 2575

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1959, n. 495.
Richiamo alle armi della forza in congedo appartenente alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M. per speciali esigenze e per istruzioni . Pag. 2580

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1959, n. 496.
Assegnazioni di fondi agli stati di previsione di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1958-59, a norma del l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato Pag. 2580

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1959. n 497.
Immissione alla vendita della sigaretta di produzione nazionale denominata «M.E.C.» Pag. 2581

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1959
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Grosseto Pag. 2582

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1959
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Lecce . . . . Pag 2582

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1959
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Latina . . . . Pag. 2583

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1959.
Approvazione di alcune modifiche delle condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla «Società Assicurazioni Generali», con sede in Roma. Pag. 2583

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1959.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Casaletto Ceredano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Casaletto Ceredano (Cremona), e messa in liquidazione coatta dell'azienda stessa . . . . . . Pag. 2583

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 2584

Ministero della pubblica istruzione:
Diffida per smarrimento di diploma di laurea Pag. 2584
Diffida per smarrimento di diplomi originali di specializzazione . . . . Pag. 2584

Ministero del tesoro:
Esito di ricorso . . . . Pag. 2584
Media dei cambi e dei titoli . . . . . Pag. 2584

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Casaletto Ceredano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Casaletto Ceredano (Cremona), in liquidazione coatta . . . . . . Pag. 2585

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a dieci posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dei sorveglianti Pag 2585

Ministero della sanità: Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di un posto di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica, riservato agli impiegati civili non di ruolo e dei ruoli aggiunti ai ruoli ordinari in servizio presso le Amministrazioni dello Stato . Pag. 2587

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per allievi telefonisti ed allievi meccanici Pag. 2587

Ministero dell'interno: Nomina dei vincitori del concorso a posti di segretario comunale di 2ª classe in esperimento. Pag. 2587

Prefettura di Lucca: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca . Pag. 2588

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 giugno 1959, n. 491.
Norme per l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili da parte di Enti fieristici sottoposti a controllo governativo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli acquisti a titolo oneroso di beni immobili da parte di Enti fieristici aventi personalità giuridica e operanti sotto la vigilanza o il controllo governativo, stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge l'autorizzazione o l'approvazione della operazione di acquisto concessa dal Ministero al cui controllo l'Ente sia sottoposto, sostituisce a tutti gli effetti la autorizzazione di cui all'art. 17 del Codice civile e allo art. 5 delle disposizioni di attuazione relative.

Art. 2.

Gli acquisti di beni immobili effettuati prima della entrata in vigore della presente legge dagli Enti di cui all'articolo che precede sono convalidati ad ogni effetto qualora il Ministero competente abbia autorizzato lo acquisto, o qualora lo approvi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

L'autorizzazione o l'approvazione deve essere trascritta presso l'Ufficio dei registri immobiliari ed annotata a margine della trascrizione dell'atto convalidato.

Art. 3.

La convalida di cui all'articolo precedente ha effetto dalla data dell'atto di acquisto salvo che, prima della entrata in vigore della presente legge per gli atti che siano stati trascritti con il relativo provvedimento autorizzativo, o prima che quest'ultimo sia stato trascritto ai sensi dell'articolo precedente negli altri casi, sia intervenuto atto di alienazione avente data certa o sia stata trascritta domanda giudiziale di declaratoria di nullità.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1959

GRONCHI

SEGNI — GONELLA — TAVIANI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 30 giugno 1959, n. 492.
Interpretazione autentica della legge 3 maggio 1955, n. 388, sul trattamento di quiescenza di talune categorie di ufficiali del Corpo della guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La riliquidazione del trattamento di quiescenza degli ufficiali di cui all'art. 1 della legge 3 maggio 1955, n. 388, è effettuata anche in relazione agli anni di servizio che essi avrebbero prestato se fossero rimasti in servizio sino alla data del raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, per il grado cui gli assegni utili a pensione si riferiscono e con decorrenza dalla stessa data. Alla data medesima, ferma rimanendo la data di cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali anzidetti, deve intendersi spostata anche la decorrenza del godimento delle indennità di cui agli articoli 3 e 4 della legge 9 aprile 1955, n. 278.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di complessive lire 4 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte mediante riduzione dei capitoli numeri 36 e 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1958-59, rispettivamente in ragione di lire un milione e tre milioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 30 giugno 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — ANDREOTTI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 1° luglio 1959, n. 493.

Contributo di lire 40.000.000 per la costruzione della sede dell'Istituto italiano di cultura in Stoccolma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 40.000.000 a titolo di ulteriore contributo per la costruzione della sede dell'Istituto italiano di cultura in Stoccolma.

Art. 2.

All'onere di lire 40.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette derivanti dalle variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1957-58, di cui alla legge 24 giugno 1958, n. 637.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1959

GRONCHI

SEGNI — PELLA — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*. GONELLA

LEGGE 14 luglio 1959, n. 494.

Riordinamento degli assegni di imbarco al personale della Marina militare e nuove misure degli assegni stessi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tabelle *A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M,* annesse al regolamento sugli assegni di imbarco al personale della Marina militare, approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, quali risultano modificate dalla legge 8 aprile 1952, n. 356, sono sostituite da quelle annesse alla presente legge.

Art. 2.

Sono apportate le seguenti modifiche agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 12 del decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, contenente varianti al regolamento sugli assegni di imbarco al personale della Marina militare, approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156:

Art. 5. — L'assegno collettivo previsto dal paragrafo primo dell'articolo 23 del regolamento sugli assegni di imbarco è calcolato in ragione di lire 3 giornaliere per ogni individuo.

Le misure della quota massima individuale di cui al paragrafo terzo di detto articolo 23 sono elevate, rispettivamente, da lire 300 a lire 600 e da lire 200 a lire 300.

Art. 6. — La misura della retribuzione collettiva di cui al paragrafo primo dell'articolo 24 del regolamento è elevata da lire 18 a lire 30 per tonnellata o frazione di tonnellata.

Le misure delle retribuzioni collettive previste dal paragrafo secondo di detto articolo 24 sono, rispettivamente, elevate, per ogni tonnellata, da lire 22,50 a lire 45, da lire 14,40 a lire 25, da lire 30 a lire 50 e da lire 45 a lire 90.

I soprassoldi giornalieri previsti dal paragrafo terzo dello stesso articolo 24 sono stabiliti in lire 45 per i sottufficiali e in lire 30 per i sottocapi e comuni.

Art. 7. — Le misure dell'assegno collettivo previste dal paragrafo primo dell'articolo 25 del regolamento sono, rispettivamente, aumentate da lire 180 a lire 500 e da lire 90 a lire 250.

Art. 8. — Gli assegni mensili a titolo di premio previsti dal paragrafo primo dell'articolo 26 del regolamento sono, rispettivamente, elevati da lire 130 a lire 500, da lire 150 a lire 400, da lire 120 a lire 300, da lire 75 a lire 150.

Art. 9. — L'assegno giornaliero previsto dal paragrafo primo dell'articolo 28 del regolamento è elevato da lire 1,20 a lire 2, per ciascun allievo. La somma massima di cui al paragrafo secondo di detto articolo 28 è elevata da lire 75 a lire 150.

Art. 12. — Le misure dei soprassoldi giornalieri previsti dal paragrafo terzo dell'articolo 45 del regolamento sono elevate, rispettivamente, da lire 6 a lire 15 e da lire 4 a lire 10.

Art. 3.

Nei confronti dei personali di cui alla tabella *F* allegata alla presente legge sono convalidati i pagamenti degli assegni per imbarco sui sommergibili disposti fino alla data di entrata in vigore della presente legge in misure non superiori a quelle previste dalla predetta tabella *F*.

Art. 4.

E' soppresso l'articolo 1, secondo comma, del regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156. La legge 8 aprile 1952, n. 356, è abrogata.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere annuo di lire 519.200.000 a carico dell'esercizio 1959-60 sarà provveduto mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio corrispondente al capitolo n. 159 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1958-59.

Per gli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge negli esercizi successivi non si farà luogo ad apposita assegnazione: pertanto agli stessi si provvederà nell'ambito dell'importo complessivo degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1959-60 concernente spese per i servizi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

TABELLA *A*.

Assegni giornalieri spettanti agli ufficiali ed aspiranti dei vari Corpi ed allievi della Accademia navale

Gli assegni previsti alle colonne 2 e 3 della presente tabella sono aumentati del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni di imbarco e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio. Gli assegni previsti dalla colonna 4 sono aumentati del 10 per cento dopo il compimento di ogni triennio di imbarco successivo ai primi 4 anni

Gli assegni previsti dalla presente tabella non sono cumulabili tra loro qualunque sia il cumulo di incarichi (in nessun caso può corrispondersi per la stessa giornata più di una delle quote previste dalla tabella) E' fatta eccezione per il solo assegno del n 17, che è cumulabile con qualsiasi altro

Gli assegni di cui ai numeri 5 e 7 sono aumentati di L 150 per la posizione di armamento e di L 120 per quella di riserva quando non è costituita la mensa comandante e questi partecipa alla mensa ufficiali.

L'assegno in comando spetta per il comando di singola unità e per quello di gruppi di unità

Il periodo di imbarco è quello effettivamente compiuto da ufficiale su navi in « armamento » o in « riserva ».

Per gli ufficiali del Genio navale (D M) provenienti dall'ex Scuola macchinisti di Venezia e per gli ufficiali del C.E.M M è consentito, ai fini della determinazione degli assegni di cui alla presente tabella, il cumulo dei periodi di imbarco da ufficiale con quelli da sottufficiale

GRADI, CARICHE o FUNZIONI	DESTINAZIONI SU NAVI		Altre destinazioni di servizio (con almeno 4 anni d'imbarco)
	Armamento	Riserva	
1	2	3	4
1. Ammiraglio di armata	3.000	1.800	200
2 Ammiraglio di squadra e gradi corrispondenti .	2.100	1.260	200
3 Ammiraglio di divisione e gradi corrispondenti	1 700	1.020	200
4 Contrammiraglio e gradi corrispondenti .	1 400	840	200
5. Capitano di vascello, in comando, o capo di Stato Maggiore di Forze navali	1.250	725	—
6 Capitano di vascello e gradi corrispondenti, altri incarichi	1 200	720	190
7 Capitano di fregata, in comando, o capo di Stato Maggiore o sottocapo di Stato Maggiore di Forze navali	1 200	720	—
8. Capitano di fregata e gradi corrispondenti, altri incarichi	1 100	660	190
9. Capitano di corvetta e gradi corrispondenti, in comando	1.050	630	—
10. Capitano di corvetta e gradi corrispondenti, altri incarichi	1.000	600	190
11 Tenente di vascello, in comando	950	570	—
12 Tenente di vascello e gradi corrispondenti, ufficiale in 2ª o capo servizio	780	470	—
13. Tenente di vascello e gradi corrispondenti, altri incarichi	750	450	180
14 Sottotenente di vascello e guardiamarina, in comando	700	420	—
15 Sottotenente di vascello e guardiamarina e gradi corrispondenti, ufficiale in 2ª o capo servizio	300	180	—
16 Sottotenente di vascello e guardiamarina e gradi corrispondenti, altri incarichi	200	120	80
17. Ufficiali o Aspiranti Genio navale	150	90	—
18 Ufficiale del C E M M. di qualunque grado, in comando	700	420	
19 Ufficiali del C E M.M di qualunque grado, altri incarichi	300	180	150
20 Allievi dell'Accademia navale, durante il periodo di imbarco compreso tra il termine degli studi a terra della 2ª classe e la nomina ad aspiranti .	150	90	—

TABELLA *B*.

Assegni giornalieri spettanti ai capi di 1ª, 2ª e 3ª classe

Gli assegni previsti dalla presente tabella non sono cumulabili tra loro qualunque sia il cumulo di incarichi (in nessun caso può corrispondersi per la stessa giornata più di una delle quote previste dalla tabella)

Gli assegni per i consegnatari (responsabili di materiale di dotazione, depositi viveri, vestiario ed effetti letterecci) sono dovuti solo quando vi sia effettiva responsabilità del materiale.

Gli assegni previsti dalle colonne 2 e 3 della presente tabella sono aumentati del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni di imbarco e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio Gli assegni previsti alla colonna 4 sono aumentati del 10 per cento dopo il compimento di ogni triennio di imbarco successivo ai primi quattro anni

L'anzianità di imbarco è computata dalla data di nomina a secondo capo

GRADI ED INCARICHI	DESTINAZIONE SU NAVI		Altre destinazioni di servizio (con almeno 4 anni d'imbarco)
	Armamento	Riserva	
1	2	3	4
Capi di 1ª classe:			
Comandanti di unità o conduttori di macchine	460	275	—
Consegnatari - Capi impianto radar Conduttori di centrale operativa Capi impianto artiglieria - Capi impianto sistemazione antisom - Contabili degli assegni - Segretari Comandi navali - Segretari al dettaglio	400	240	—
Altri incarichi	335	200	60
Capi di 2ª classe:			
Comandanti di unità o conduttori di macchine	380	230	—
Consegnatari - Capi impianto radar Conduttori di centrale operativa - Capi impianto artiglieria - Capi impianto sistemazione antisom - Contabili degli assegni - Segretari Comandi navali - Segretari al dettaglio	300	180	—
Altri incarichi	255	150	50
Capi di 3ª classe:			
Comandanti di unità o conduttori di macchine	350	210	—
Consegnatari - Capi impianto radar - Conduttori di centrale operativa - Capi impianto artiglieria - Capi impianto sistemazione antisom - Contabili degli assegni - Segretari Comandi navali - Segretari al dettaglio	250	150	—
Altri incarichi	200	120	40

TABELLA *C*.

Assegni di bordo giornalieri spettanti ai secondi capi, sergenti, sottocapi e comuni

Gli assegni previsti dalla presente tabella sono stabiliti per la posizione di armamento Per la posizione di riserva sono ridotti a sei decimi.

Non sono cumulabili fra loro qualunque sia il cumulo di incarichi (in nessun caso può corrispondersi per la stessa giornata più di una delle quote previste dalla tabella)

Gli assegni per consegnatari (responsabili di materiali, depositi viveri, vestiario ed effetti letterecci) sono dovuti solo quando vi sia effettiva responsabilità del materiale

GRADI ED INCARICHI	Armamento
Secondi capi:	
Comandanti di unità o conduttori di macchine .	310
Consegnatari - Capi impianto radar - Conduttori di centrali operative - Capi impianto artiglieria - Capi impianto sistemazione antisom Contabili degli assegni - Segretari Comandi navali - Segretari al dettaglio .	220
Altri incarichi	180
Sergenti volontari:	
Comandanti di unità o conduttori di macchine	270
Consegnatari - Capi impianto radar - Conduttori di centrali operative - Capi impianto artiglieria - Capi impianto sistemazione antisom - Contabili degli assegni - Segretari Comandi navali - Segretari al dettaglio	180
Altri incarichi	150
Sottocapi volontari	
Comandanti di unità o conduttori di macchine .	180
Consegnatari - Capi impianto radar - Conduttori di centrali operative - Capi impianto artiglieria - Capi impianto sistemazione antisom - Contabili degli assegni - Segretari Comandi navali - Segretari al dettaglio . .	130
Altri incarichi	110
Comuni di 1ª classe volontari	70
Comuni di 2ª classe volontari	45
Sergenti di leva o raffermati di leva:	
Comandanti di unità o conduttori di macchine .	160
Consegnatari - Capi impianto radar - Conduttori di centrali operative - Capi impianto artiglieria - Capi impianto sistemazione antisom - Contabili degli assegni - Segretari Comandi navali - Segretari al dettaglio	100
Altri incarichi	80
Sottocapi di leva o raffermati di leva:	
Comandanti di unità o conduttori di macchine .	130
Consegnatari Capi impianto radar - Conduttori di centrali operative - Capi impianto artiglieria - Capi impianto sistemazione antisom - Contabili degli assegni - Segretari Comandi navali - Segretari al dettaglio	90
Altri incarichi	65
Comuni di 1ª classe di leva o raffermati di leva	55
Comuni di 2ª classe di leva o raffermati di leva	45

TABELLA *D*.

Maggiori assegni giornalieri ai sottufficiali e militari del C.E.M.M. imbarcati

I soprassoldi della presente tabella non sono cumulabili fra loro Non sono neanche cumulabili con l'indennità di cui alla legge 8 gennaio 1952, n 15. Sono corrisposti in aggiunta a quelli delle tabelle *B*, *C* e *F*, limitatamente però alle giornate di effettiva presenza a bordo, escluse quelle di degenza alle infermerie di bordo.

A) *Maggiori assegni spettanti nella sola posizione di armamento:*

1) Ai brevettati ecogoniometristi, quando l'incarico è effettivamente disimpegnato:
- sergenti di leva . . . L. 95
- sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe di leva » 90

2) Ai brevettati idrofonisti e radaristi, quando l'incarico è effettivamente disimpegnato
- sergenti di leva » 85
- sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe di leva » 80

3) Ai puntatori scelti, ai telemetristi e stereotelemetristi, quando l'incarico è effettivamente disimpegnato.

a) destinati alle torrette, rilevatori telemetri, inclinometri e agli strumenti vari per la direzione del tiro, mitraglieri
- sergenti di leva . . . L. 45
- sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe di leva . » 40

b) destinati ai cannoni di piccolo calibro sia effettivi che di riserva (sino al calibro 100 incluso):
- sergenti di leva . . . . » 60
- sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe di leva . » 55

c) destinati ai cannoni di medio calibro (da oltre 100 a 200 incluso) non in torre:
- sergenti di leva . . . . . . » 75
- sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe di leva . » 70

d) destinati ai complessi in torre ed alla direzione raffinata di apparecchiatura di punteria generale.
- sergenti di leva . . . . » 85
- sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe di leva . » 80

e) puntatori scelti centrali:
- sergenti di leva . . . . » 100
- *sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe di leva* » 95

B) *Maggiori assegni spettanti nella posizione di armamento o in quella di riserva (nella posizione di riserva sono ridotti a sei decimi):*

4) Agli elettricisti addetti alle dinamo in azione ed ai meccanici e motoristi navali, gli uni e gli altri imbarcati su navi di superficie di dislocamento superiore alle 500 tonnellate . . L. 45

5) Ai timonieri orizzontali sui sommergibili . . » 85

6) Ai panettieri . . . . » 45

7) Ai conduttori di autoveicoli . . . . . . » 45

C) *Maggiori assegni spettanti in tutte le posizioni amministrative delle unità (nella posizione di riserva sono ridotti a sei decimi, in quella di disponibilità ed allestimento a quattro decimi):*

8) Agli incaricati nel servizio radiotelefonico:
- sergenti di leva . . . . » 45
- sottocapi di leva . . . . » 40
- comuni di 1ª e 2ª classe di leva . . . . » 30

9) Ai fuochisti motoristi navali per motori a combustione interna ed ai fuochisti abilitati alla condotta di macchinari nei limiti stabiliti dalle tabelle di equipaggiamento:
- sergenti di leva . . . . » 30
- sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe di leva . » 25

10) Ai militari facenti funzioni di cuochi e domestici delle mense ufficiali, cuochi delle mense sottufficiali e cuochi dell'equipaggio:
- sergenti (quando non sono imbarcati i cuochi e domestici borghesi e sono regolarmente costituite le mense) . . » 60
- sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe (quando non sono imbarcati i cuochi e domestici borghesi e sono regolarmente costituite le mense) » 55

11) Ai militari cuochi unici delle mense sottufficiali (regolarmente costituite) ed equipaggio » 55

12) Ai militari del C.E M.M addetti ai reparti aerei di bordo . . . » 30

13) Ai militari del C.E.M.M addetti al servizio di serpante . » 85

14) Ai fuochisti O per caldaie a vapore nei limiti delle tabelle di equipaggiamento:
- sergenti di leva » 25
- sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe di leva » 20

TABELLA *E*.

Trattamento tavola alle mense di bordo

(Articoli 11 e 12 del regolamento)

Le diverse quote di aumento per ogni nave e per ogni mensa vengono corrisposte secondo il numero dei commensali previsti dalla tabella di equipaggiamento e non secondo il numero effettivo. Determinate le quote spettanti col criterio di cui sopra, il conteggio alle mense si fa in base al numero effettivo dei commensali.

MENSE	Posizione delle navi		
	Armamento	Riserva	Disponibilità o allestimento
Mensa di ufficiale ammiraglio	425	320	—
Mensa di comandante di nave (capitano di vascello o di fregata)	375	275	—
Mensa ufficiali	250	190	(a) 55
Mensa aspiranti e allievi Accademia navale quando non sono ammessi alla mensa ufficiali	110	80	—
Quote di aumento			
per la mensa ammiraglio	30	20	—
per la mensa di un solo commensale (comandante ed ufficiali)	50	35	—
per la mensa di più di un commensale e meno di sei (comandante ed ufficiali)	30	20	—
per la mensa da sei commensali a meno di dieci (comandante ed ufficiali)	20	10	—
Mensa sottufficiali	100	75	25
Quote di aumento per mensa sottufficiali:			
per la mensa con meno di sei commensali	10	7	5
per la mensa da sei commensali a meno di dieci	5	5	2

(a) Quando sulle navi in disponibilità presso i Gruppi amministrativi non è costituita la mensa, l'assegno di trattamento tavola è corrisposto alla persona nelle misure seguenti:

- Capitano di vascello . . . L. 55
- Capitano di fregata o di corvetta e gradi corrispondenti . . . » 35
- Tenente di vascello e gradi corrispondenti . . . » 20

TABELLA *F*.

Assegni spettanti al personale imbarcato sui sommergibili

Gli assegni previsti dalla presente tabella vanno corrisposti in aumento ai normali assegni d'imbarco.

Le misure previste sono quelle spettanti per la posizione di armamento. Nella posizione di riserva sono ridotte a sei decimi.

Non sono dovuti nella posizione di allestimento.

Non sono suscettibili degli aumenti percentuali stabiliti dall'art. 5 del regolamento.

Ufficiali:

- Ufficiali ammiragli e superiori . . . L. 750
- Ufficiali inferiori . . . » 600

Sottufficiali e militari del C.E.M.M.:

- Capi di 1ª, 2ª, 3ª classe e secondi capi . . . » 400
- Sergenti . . . » 300
- Sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe . . . » 130

TABELLA *G*.

Assegni giornalieri per il personale imbarcato su navi addette a speciali servizi o su navi mercantili

(Articoli 30, 31 e 32 del regolamento)

Gli assegni previsti dai numeri 1, 2 e 3 della presente tabella sono cumulabili coi normali assegni personali e sono dovuti nella sola posizione di armamento. Quelli previsti dai numeri 4 e 5 non sono cumulabili coi normali assegni personali, salvo le eccezioni espressamente indicate.

Non sono suscettibili degli aumenti percentuali stabiliti dall'art. 5 del regolamento, fatta eccezione per i numeri 3 e 4.

1. Navi addette al servizio di dragaggio delle mine (per le sole giornate di effettivo dragaggio su mine cariche):

Ufficiali di qualsiasi grado:

- Capo flottiglia . . . L. 270
- Capo squadriglia . . . » 210
- Comandante di unità . . . » 135
- Osservatore . . . » 85
- Altri incarichi . . . » 55

Sottufficiali e militari del C.E.M.M.:

- Capi di 1ª, 2ª, 3ª classe e secondi capi . . . » 35
- Sergenti e sottocapi . . . » 30
- Comuni di 1ª e 2ª classe . . . » 15

2. Navi che compiono campagne idrografiche, cablografiche o addette a compiti connessi con il servizio dei fari, fanali e segnalamenti marittimi:

a) A tutto il personale imbarcato durante le campagne idrografiche, cablografiche o per il servizio dei fari, fanali e segnalamenti marittimi delle coste nazionali:

	In Mediterraneo	Non in Mediterraneo
Ufficiali superiori	L. 325	L. 490
Ufficiali inferiori	» 230	» 350
Capi di 1ª, 2ª, 3ª classe e secondi capi	» 160	» 250
Sergenti e sottocapi	» 80	» 125
Comuni di 1ª e 2ª classe	» 50	» 75

b) Al personale del C.E.M.M. distaccato da bordo per lavori idrografici, sulle imbarcazioni o a terra, in aumento agli assegni di cui alla lettera *a*):

- Capi di 1ª, 2ª, 3ª classe e secondi capi . . . L. 65
- Sergenti, sottocapi e comuni di 1ª e 2ª classe . . . » 30

3. Navi adibite al trasporto carbone, nafta e munizioni:

		Note
Ufficiali di qualsiasi grado	L. 30	Sono dovuti nelle sole giornate di effettivo trasporto, imbarco e sbarco
Capi di 1ª, 2ª, 3ª classe e secondi capi	» 15	
Sergenti, sottocapi e comuni di 1ª classe	» 10	

4. Navi mercantili impiegate a scopo militare, catturate, requisite o noleggiate:

Ufficiali e assimilati della Marina militare:

		Note
Comandante militare o commissario se capitano di vascello o grado corrispondente, colonnello medico direttore di ospedale galleggiante	L. 1350	Cumulabile con l'assegno previsto dalla colonna 4 della tabella *A* se dovuto
Comandante militare o commissario se capitano di fregata o grado corrispondente; tenente colonnello medico direttore di ospedale galleggiante	» 900	
Comandante militare o commissario se capitano di corvetta o grado corrispondente; maggiore medico direttore di ospedale galleggiante	» 770	
Comandante militare o commissario se tenente di vascello o grado corrispondente, capitano medico direttore di ospedale galleggiante	» 390	
Comandante militare o commissario se ufficiale subalterno di qualsiasi corpo	» 390	

Ufficiali superiori con determinato incarico: soprassoldo di « altri incarichi » in relazione al grado ed alle altre condizioni richieste (tabella *A*, posizione armamento).

Ufficiali inferiori con determinàto incarico: soprassoldo di capo servizio in relazione al grado ed alle altre condizioni richieste (tabella *A*, numeri 12 e 15, posizione armamento).

Ufficiali e sottufficiali di garanzia: il Ministero stabilisce di volta in volta il trattamento economico entro i limiti degli assegni normali d'imbarco.

5. Navi della Marina militare cedute temporaneamente in gestione a ditte private.

Ufficiali di qualsiasi Corpo, commissari di bordo:

Ufficiali superiori: soprassoldo di « altri incarichi » in relazione al grado ed alle condizioni richieste (tabella *A*, posizione armamento).

Ufficiali inferiori: soprassoldo di capo servizio in relazione al grado ed alle altre condizioni richieste (tabella *A*, nn. 12 e 15, posizione armamento).

Sottufficiali, sovraccarico:

Soprassoldo giornaliero di « altri incarichi » (tabella *B*, o tabella *C*, posizione armamento) in relazione al grado, alla categoria ed alle altre condizioni richieste.

TABELLA *H*

Assegni giornalieri per il personale imbarcato su navi appoggio perchè designato ad imbarcare su navi ancora in costruzione o in allestimento.

(Articolo 33 del regolamento)

Gli assegni previsti dalla presente tabella sono dovuti esclusivamente al personale imbarcato su navi appoggio designato ad imbarcare poi su navi tuttora in costruzione o in allestimento.

Sono dovuti per le sole giornate di effettiva presenza a bordo, nonchè durante le brevi licenze. Non sono dovuti durante le missioni.

Non sono cumulabili con alcun altro assegno previsto dal regolamento, ad eccezione di quelli di alloggio previsti dalla tabella *L*, n. 1, e di quelli specificatamente indicati nella presente tabella:

Capitano di vascello e gradi corrispondenti	L. 175	Al controindicato personale spetta un contributo mensa di L. 240 se ufficiale superiore e di L. 230 se ufficiale inferiore, oltre la razione viveri e l'assegno previsto dalla colonna 4 della tabella *A* se dovuto.
Capitano di fregata o di corvetta e gradi corrispondenti	» 140	
Tenente di vascello e gradi corrispondenti	» 55	
Ufficiali subalterni	» 35	
Capi di 1ª classe	» 65	Oltre ai normali assegni di vitto relativi alla posizione di disponibilità ed all'assegno previsto dalla colonna 4 della tabella *B* se dovuto.
Capi di 2ª classe	» 60	
Capi di 3ª classe	» 50	
Secondi capi	» 40	
Sergenti volontari	» 15	
Sergenti di leva	» 10	
Sottocapi volontari	» 15	
Sottocapi di leva	» 10	
Comuni di 1ª classe volontari	» 10	
Comuni di 1ª classe di leva	» 7	
Comuni di 2ª classe volontari o di leva	» 5	

Ai sottufficiali, sottocapi e comuni designati ad imbarcare sulle unità subacque in allestimento, vengono corrisposti dalla data di inizio delle prove preliminari del sommergibile, data fissata dal Ministero, per tutta la durata delle prove le seguenti quote giornaliere in aggiunta al trattamento di cui sopra:

Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe	L. 85
Secondi capi	» 60
Sergenti	» 30
Sottocapi	» 25
Comuni	» 20

TABELLA *I*.

Assegni giornalieri dovuti al personale destinato a costituire forze da sbarco o basi passeggere di operazioni, di passaggio su navi della Marina militare.

(Articolo 34 del regolamento)

I soprassoldi previsti dalla presente tabella sono cumulabili soltanto con gli assegni personali di cui alla colonna 4 della tabella *A* ed alla colonna 4 della tabella *B* se dovuti. Essi non sono cumulabili con quote di indennità di missione.

Sono dovuti nelle sole giornate di effettiva presenza a bordo.

Ufficiali superiori	L. 105
Ufficiali inferiori	» 65
Ufficiali subalterni	» 45
Capi di 1ª classe	» 35
Capi di 2ª classe	» 30
Capi di 3ª classe	» 25
Secondi capi	» 20
Sergenti	» 15
Sottocapi	» 10
Comuni	» 8

TABELLA *L*.

Assegni di bordo eventuali

(Articolo 35 del regolamento)

Gli assegni previsti dalla presente tabella sono cumulabili con qualsiasi altro assegno.

Non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'art. 5 del regolamento, nè delle riduzioni alle diverse posizioni amministrative delle navi.

1. *Assegno per alloggio a terra.*

Agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento e riserva quando non possono alloggiare a bordo delle unità su cui sono imbarcati è dovuto un assegno giornaliero pari ad un quarto dell'indennità di missione.

L'assegno di cui sopra è dovuto anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi appoggio perchè designati ad imbarcare su navi in costruzione o allestimento, quando non possono alloggiare a bordo della nave appoggio, ed agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su sommergibili quando non possono raggiungere il bordo perchè la nave è in crociera.

L'assegno è cumulabile con qualsiasi altro assegno d'imbarco ed è dovuto per le sole giornate in cui il personale deve prendere alloggio a terra, comunque non fornito dall'Amministrazione.

2. *Assegni per comando di guardia.*

Ai sottufficiali in comando di guardia per le giornate di effettiva navigazione, sono dovuti i seguenti assegni giornalieri:

Capi di 1ª classe	L. 85
Capi di 2ª classe	» 80
Capi di 3ª classe	» 65
Secondi capi	» 60

3. *Assegni per navi in Estremo Oriente.*

Ai sergenti, sottocapi e comuni del C.E.M.M. imbarcati sulle navi in Estremo Oriente, sono dovuti i seguenti assegni giornalieri:

Sergenti	L. 130
Sottocapi	» 125
Comuni di 1ª e 2ª classe	» 65

4. *Assegno per lavori con fiamma ossidrica o acetilenica.*

Ai militari che eseguono lavori autogeni con fiamma ossidrica o acetilenica, è dovuto un assegno di L. 15 per ogni ora di effettivo lavoro. Il pagamento si effettua con documenti di spesa a carico del capitolo armamenti navali, in base ad ordine del giorno del comando di bordo, da cui risulti il numero delle ore di lavoro effettuato.

5. *Assegno per lavori da carpentiere, calafato e velaio.*

Ai militari adibiti a lavori di carpentiere, calafato e velaio, esclusi quelli della categoria carpentieri, spetta un assegno giornaliero di L. 10 per le sole giornate di effettivo lavoro. Il pagamento si effettua con documenti di spesa a carico del capitolo armamenti navali, in base ad ordine del giorno del comando di bordo, da cui risulti il numero delle giornate di lavoro effettuato.

6 *Assegno ai carbonai eventuali*

Ai comuni di 2ª classe, adibiti al servizio di carbonai eventuali spetta un assegno di L. 60 giornaliere per le sole giornate di effettivo lavoro e nelle sole posizioni di armamento e riserva

7. *Assegno per pulizia interna di caldaie, doppi fondi e celle vinarie.*

Ai militari delle categorie marinai, fuochisti, furieri S. adibiti ai lavori di pulizia interna delle caldaie dei doppi fondi e delle celle vinarie, spetta un assegno di L. 30 per le sole giornate di effettivo lavoro. Il pagamento di effettua con documenti di spesa a carico del capitolo armamenti navali, in base ad ordine del giorno del comando di bordo da cui risulti il numero delle giornate di lavoro effettuate.

TABELLA *M*.

Assegni di cancelleria
(Articolo 27 del regolamento)

Numero d'ordine		COMANDI DI FORZE NAVALI ED UNITÀ DEL NAVIGLIO DELLO STATO	Quote mensili (lire)
A	1	Comando in capo di armata	22.000
	2	Comando in capo di squadra	18.000
	3	Comando di divisione, Comando sommergibili, Comando motosiluranti o gruppi navali corrispondenti	6.000
	4	Comando di flottiglia o gruppi navali corrispondenti . .	2.000
	5	Comando di squadriglia o gruppi navali corrispondenti	1.500
	6	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio superiore a 1200 uomini	8.000
	7	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 900 e 1200 uomini . .	6.000
	8	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 600 e 899 uomini	5.000
	9	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 400 a 599 uomini	4.000
	10	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 175 a 399 uomini	3.500
	11	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 100 a 174 uomini	2.500
	12	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 75 a 99 uomini .	2.000
	13	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 50 a 74 uomini . .	1.500
	14	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 20 a 49 uomini . .	1.000
	15	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio inferiore a 20 uomini .	500
B		Per i Comandi navali da cui *direttamente* dipendono le unità complesse o le unità singole sottoindicate sono stabilite inoltre le seguenti quote aggiuntive	
	1	Per ogni squadra	2.000
	2	Per ogni divisione (Comando sommergibili, Comando motosiluranti o gruppi navali corrispondenti)	2.000
	3	Per ogni flottiglia o gruppo navale corrispondente	1.000
	4	Per ogni squadriglia o gruppo navale corrispondente	500
	5	Per ogni unità	200
C		Per i gruppi amministrativi costituiti presso le sedi militari marittime sono stabiliti i seguenti assegni con esclusione di quelli spettanti alle singole unità del gruppo in base alla lettera *A*	
	1	Gruppi composti da 10 unità o meno	1.000
	2	Gruppi di oltre 10 unità	1.500
D	1	Assegno speciale alla flottiglia Scuola comando oltre al normale assegno di cui alla lettera *A*, n. 4 .	15.000

Visto, *il Ministro per la difesa*
ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1959, n. 495.

Richiamo alle armi della forza in congedo appartenente alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M. per speciali esigenze e per istruzioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 47 e 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di effettuare richiami di sottufficiali, graduati e comuni del C.E.M.M. della forza in congedo per speciali esigenze e per aggiornamento della preparazione dei riservisti nell'uso delle più recenti armi e apparecchiature;

Su proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la difesa di richiamare alle armi per speciali esigenze e per istruzioni nel corso dell'esercizio 1959-1960, contingenti per complessivi n. 700 sottufficiali e n. 7000 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.

Art. 2.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1959

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1959
Atti del Governo, registro n. 119, *foglio n.* 120. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1959, n. 496.

Assegnazioni di fondi agli stati di previsione di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1958-59, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Viste le leggi 31 ottobre 1958, numeri 965, 966, 969, 970, 971, 972, 973, 975 e 981;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1958-59, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento;

Ministero del tesoro:

Cap. n. 7. — Interessi di buoni del Tesoro, ecc.	L.	12.560.000.000
Cap. n. 43. — Stipendi, ecc.	»	13.000.000
Cap. n. 71. — Stipendi, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 370. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	262.800.000
Cap. n. 410. — Assegni personali, ecc.	»	20.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 36. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	2.600.000.000
Cap. n. 65. — Vincite al lotto	»	2.200.000.000
Cap. n. 67. — Stipendi, ecc.	»	150.000.000
Cap. n. 70. — Indennità militare, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 160. — Restituzioni e rimborsi, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 161. — Restituzioni e rimborsi, ecc.	»	75.000.000
Cap. n. 181. — Restituzioni e rimborsi	»	26.000.000
Cap. n. 240. — Restituzione di imposte, ecc.		400.000.000
Cap. n. 241. — Restituzione di imposte, ecc.	»	600.000.000
Cap. n. 266. — Restituzioni e rimborsi, ecc.	»	26.500.000
Cap. n. 279. — Restituzioni e rimborsi	»	1.000.000.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. n. 27. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	1.700.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 48. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	60.000.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 29. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	5.000.000.000
Cap. n. 42. — Stipendi, ecc.	»	1.000.000.000
Cap. n. 69. — Stipendi ecc.	»	2.800.000.000
Cap. n. 78. — Stipendi, ecc.	»	1.780.000.000
Cap. n. 87. — Stipendi, ecc.	»	330.601.000
Cap. n. 108. — Stipendi, ecc.	»	388.000.000
Cap. n. 118. — Stipendi, ecc.	»	1.950.000.000
Cap. n. 176. — Soprintendenze, ecc. - Stipendi, ecc.	»	280.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 5. — Stipendi, ecc.	»	61.300.000
Cap. n. 33. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	1.040.000.000
Cap. n. 47. — Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc.	L.	1.400.000.000

Ministero della difesa:

Cap. n. 36. — Retribuzioni, ecc.	»	62.800.000
Cap. n. 44. — Paghe, ecc.	»	280.910.000
Cap. n. 59. — Retribuzioni, ecc.	»	16.019.600
Cap. n. 67. — Paghe, ecc.	»	220.100.000
Cap. n. 82. — Retribuzioni, ecc.	»	5.700.000
Cap. n. 90. — Paghe, ecc.	»	68.800.000
Cap. n. 233. — Retribuzioni, ecc.	»	66.000
Cap. n. 239. — Paghe, ecc.	»	2.279.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Cap. n. 7. — Retribuzioni, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 9. — Paghe, ecc.	»	700.000
Cap. n. 32. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	84.700.000
Cap. n. 35. — Stipendi, ecc.	»	300.000.000
Cap. n. 49. — Retribuzioni, ecc.	»	1.510.000.000

Ministero della marina mercantile:

Cap. n. 6. — Retribuzioni, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 8. — Paghe, ecc.	»	4.200.000
	L.	40.497.475.600

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 118. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1959, n. 497.

Immissione alla vendita della sigaretta di produzione nazionale denominata « M.E.C. ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' iscritta nella tariffa generale di vendita dei tabacchi lavorati nazionali la sigaretta « M.E.C. », il cui prezzo di tariffa e di vendita al pubblico viene fissato in lire 15.000 il chilogrammo convenzionale.

Art. 2.

Il prezzo di tariffa suindicato è ripartito, a termini dell'art. 1 (tabella allegato *E*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 167 del 18 aprile 1959, come segue:

lire 2740 all'Amministrazione dei monopoli di Stato come fornitrice;

lire 250 alla stessa Amministrazione per spese di distribuzione;

lire 900 al rivenditore;

lire 11.110 allo Stato quale quota fiscale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1959
Atti del Governo, registro n. 119, *foglio n* 119 — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1959
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Grosseto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 20 marzo 1957 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Grosseto e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Grosseto, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Lagomarsini dott. Remo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Scarponi dott. Bruno, funzionario dell'Ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Bittoni ing. Domenico, rappresentante del Genio civile;

Tosti dott. Evangelista, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Felli per. agr. Pietro, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Magagnini Folco, Ciabatti Roberto, Cipriani Brunello, Chielli Walter, Parlanti Giovanni, Betti Duilio e Conti Guido, rappresentanti dei lavoratori;

Capecchi dott. Giorgio, Bindi Angelo, Casini ragioniere Giovanni e Breschi Santi, rappresentanti dei datori di lavoro;

Benato per. agr. Danilo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4178)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1959.
Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Lecce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 28 maggio 1957 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Lecce e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico

E' ricostituita, nella provincia di Lecce, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Pieroni dott. Geo Leopoldo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Scarciglia dott. Mario, funzionario dell'Ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Marzo geom. Antonio, rappresentante del Genio civile;

Orlando dott. Giuseppe, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Rugge dott. Mario, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Marotta on. prof. Vincenzo, Scalinci Mario, Longo Vito, Casalino Giorgio, Rubini Corrado, Conchiglia Cristina e Ligori Livio, rappresentanti dei lavoratori;

Montinari Donato, Gentile dott. Raffaele, Conte dott. Roberto e Longo dott. Mario, rappresentanti dei datori di lavoro;

Sequi cav. uff. Gino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4176)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1959.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1957 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Latina e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Latina, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Campagna dott. Roberto, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Codella dott. Altero, funzionario dell'Ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Marchese Corrado, rappresentante del Genio civile;

Pennacchia Lincoln, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Cavallaro Silvio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Avella Vincenzo, Rosolen Ferruccio, Cardinali Luigi, Monti Rodolfo, D'Alessio Aldo, Monte Carlo e Salvagni Fortunato, rappresentanti dei lavoratori;

Guidugli Silvio, Simeone Fiore, Benedetto Franco e Mendes Borghesi Sigismondo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Savian Antonio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(4177)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1959.

Approvazione di alcune modifiche delle condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla « Società Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla « Società di Assicurazioni Generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune modifiche delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, di cui al decreto Ministeriale 21 maggio 1958;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticate, alcune modifiche delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla « Società Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

Roma, addì 6 luglio 1959

p. *Il Ministro*: MICHELI

(4124)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1959.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Casaletto Ceredano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Casaletto Ceredano (Cremona), e messa in liquidazione coatta dell'azienda stessa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la deliberazione del 1° luglio 1959, adottata congiuntamente dal commissario straordinario e dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Casaletto Ceredano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Casaletto Ceredano (Cremona), volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, lo scioglimento e la messa in liquidazione della Cassa rurale stessa, con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Casaletto Ceredano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Casaletto Ceredano (Cremona), e la stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 luglio 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(4244)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 3 luglio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor dott Renzo Camerino, Console onorario di Guatemala a Venezia.

(4196)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dott. arch. Achillina Bo, nata a Roma il 5 dicembre 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in architettura, rilasciatole dall'Università di Roma il 5 gennaio 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma

(4019)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di specializzazione

Il dott. Edolo Fogliati, nato a Torino il 15 gennaio 1920, ha dichiarato di avere smarrito i propri diplomi originali di specializzazione in chirurgia ed anestesia rilasciatigli dall'Università di Torino rispettivamente il 17 settembre 1952 e 9 settembre 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori dei diplomi smarriti a consegnarli all'Università di Torino.

(4020)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 maggio 1959, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno successivo, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 207, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 12 febbraio 1958 dall'archivista del ruolo della carriera esecutiva della Ragioneria generale dello Stato Barbiera Nicolò avverso il decreto Ministeriale 30 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1957, registro n 5 Tesoro, foglio n 127, concernente il trattamento economico attribuitogli in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(4226)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 163

Corso dei cambi del 21 luglio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,58	620,60	620,60	—	620,60	—
$ Can.	647,90	647,75	647,50	647,625	646,90	647,95	647,625	—	647,95	—
Fr. Sv.	144,03	144,01	144,03	144,05	144,01	144,04	144,05	—	144,04	—
Kr. D.	90,11	90,11	90,13	90,135	90,10	90,12	90,1225	—	90,12	—
Kr. N.	87,24	87,25	87,21	87,205	87,20	87,22	87,205	—	87,21	—
Kr. Sv.	119,98	119,98	119,975	119,99	119,95	119,99	119,99	—	119,99	—
Fol.	164,60	164,59	164,59	164,59	164,55	164,60	164,60	—	164,59	—
Fr. B.	12,43	12,435	12,4355	12,435	12,43	12,43	12,434	—	12,43	—
Fr. Fr.	126,52	126,52	126,56	126,55	126,55	126,52	126,54	—	126,52	—
Lst.	1745,20	1745 —	1744,75	1744,95	1744,50	1745,10	1744,95	—	1745,06	—
Dm. occ	148,41	148,45	148,43	148,42	148,40	148,42	148,42	—	148,42	—
Scell Austr	24,04	24,05	24,05	24,0525	24,04	24,05	24,052	—	24,05	—

Media dei titoli del 21 luglio 1959

Rendita 3,50 % 1906	71,275
Id 3,50 % 1902	70,25
Id 5 % 1935	101 —
Redimibile 3,50 % 1934	90,80
Id 3,50 % (Ricostruzione)	85,525
Id 5 % (Ricostruzione)	97,50
Id 5 % (Riforma fondiaria)	96,75
Id 5 % 1936	99,20
Id 5 % (Città di Trieste)	97,075
Id 5 % (Beni Esteri)	97,05

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,375
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,325
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,30
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	100,275
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	100,275
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	100,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 luglio 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	647,625
1 Franco svizzero	144,05
1 Corona danese	90,129
1 Corona norvegese	87,205
1 Corona svedese	119,99
1 Fiorino olandese	164,595
1 Franco belga	12,434
100 Franchi francesi	126,545
1 Lira sterlina	1744,95
1 Marco germanico	148,42
1 Scellino austriaco	24,052

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Casaletto Ceredano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Casaletto Ceredano (Cremona), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n 1706 e modificato con la legge 4 agosto 1955, n 707,

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n 933,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n 1589,

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 11 luglio 1959, relativo alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Casaletto Ceredano, società cooperativa a responsabilità limitata, avente sede a Casaletto Ceredano (Cremona), che è stata posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7° capo 3° del citato regio decreto-legge n. 375,

Dispone

Il dott Andrea Fusar Poli è nominato commissario liquidatore ed i signori Luigi Agazzi, Giovanni Pozzali e Giovanni Campari sono nominati componenti il Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Casaletto Ceredano, società cooperativa a responsabilità limitata, avente sede a Casaletto Ceredano (Cremona), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 16 luglio 1959

Il Governatore MENICHELLA

(4245)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a dieci posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dei sorveglianti.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, ratificato con modificazioni dalla legge 30 luglio 1950, n. 630, concernente variazioni ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Accertato che nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dei sorveglianti dell'Istituto superiore di sanità sono attualmente disponibili dieci posti,

Decreta

Art 1

E' indetto un pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a dieci posti di agente tecnico in prova, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dei sorveglianti dell'Istituto superiore di sanità

Art 2

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria;

b) aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di 32 Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumuli di benefici, i 40 anni di età, o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato,

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso,

e) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale,

f) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

g) avere adempiuto gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare

L'Istituto si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *f*)

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

Art 3

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 200, dovrà essere presentata o pervenire direttamente alla Direzione dell'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quella della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede il timbro di ricezione a calendario apposto dall'Archivio del l'Istituto medesimo.

Gli impiegati appartenenti ai ruoli ordinari o aggiunti ed il personale non di ruolo in servizio nell'Amministrazone statale, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande, nel termine anzidetto, a mezzo degli Uffici presso i quali prestano servizio

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda

A) nome e cognome,

B) luogo e data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite,

C) il possesso della cittadinanza italiana,

D) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

E) che nulla risulta a carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico,

F) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito,

G) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

H) domicilio ed indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni,

I) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito

Art. 4

Ai fini della formulazione della graduatoria di merito, i concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di venti giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, la documentazione prescritta, rilasciata a termini delle disposizioni vigenti, a dimostrazione degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale Ciascun foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L 200 debitamente annullata.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato presenteranno un certificato, in carta da bollo da L 100, rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, la data di inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente

Art 5

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei e approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione dell'Istituto superiore di sanita, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art 4,

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L 100,

3) certificato su carta da bollo da L 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso,

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L 200,

5) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando Il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art 7 della legge 25 luglio 1956, n 837

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non puo riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre,

6) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L 200, autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma,

7) copia, su carta da bollo da L 200, dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata gia presentata per i fini indicati nell'art 4) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5 e 6 del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'articolo 4, salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4), 6) del presente articolo e un certificato su carta da bollo da L 100 rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta ed idoneità fisica all'impiego al quale aspirano

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo

Art 6

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione dell'Istituto superiore di sanità dopo i termini rispettivamente stabiliti negli articoli 3, 4 e 5 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Art 7.

Il concorso è per titoli e sarà integrato da una prova di scrittura sotto dettato oltre ad una prova di idoneità tecnica, dopo la valutazione dei titoli stessi.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana di lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa

La prova di idoneità tecnica consisterà nel montaggio e smontaggio di parti meccaniche o di apparecchi semplici di laboratorio

Art 8

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno ottenuto nella prova pratica ed in quella di idoneità tecnica una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna di esse

Art 9

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3 e 3 maggio 1957, n. 686

La Commissione giudicatrice sara nominata con successivo decreto Ministeriale

Il diario delle prove sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di 15 giorni prima dell'inizio di esse Di tale diario sara dato avviso nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Art 10

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata in base alle vigenti disposizioni.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della sanita Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Art 11

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 5 i documenti prescritti, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario, la nomina ad agente tecnico nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dei sorveglianti dell'Istituto superiore di sanità.

Il Direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 25 maggio 1959

Il Ministro GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti addì 20 giugno 1959
Registro n 2, *foglio n* 300 — MASSIMO

(3991)

MINISTERO DELLA SANITA'

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di un posto di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica, riservato agli impiegati civili non di ruolo e dei ruoli aggiunti ai ruoli ordinari in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER LA SANITA

Visto il proprio decreto in data 18 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1959 (registro n 1 Sanità, foglio n 291), con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di medico provinciale di 2ª classe in prova, nella carriera direttiva dei medici provinciali dell'Amministrazione della sanità pubblica, riservato agli impiegati civili non di ruolo o dei ruoli aggiunti ai ruoli ordinari in servizio presso le Amministrazioni dello Stato,

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del predetto concorso,

Vista la nota n 345 Gab., del 10 aprile 1959, con la quale il Presidente del Consiglio di Stato ha designato il consigliere di Stato dott. Armando Pacifico a presiedere la Commissione di che trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5,

Decreta:

Art 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per esami, di cui in premessa, è costituita come segue

Presidente:

Pacifico dott. Armando, consigliere di Stato

Membri

Cucimiello dott. Renato, medico provinciale capo,
Mola dott Giovanni, medico provinciale capo,
Seppilli prof. dott Alessandro, docente d'igiene presso l'Università di Perugia,
Bossa prof. dott. Guido, docente di clinica medica presso l'Università di Napoli;
Ferri prof. Alfonso, membro aggiunto per le lingue estere

Le funzioni di segretario della Commissione saranno espletate dal dott Alfonso De Silva, vice prefetto ispettore in servizio presso il Ministero della sanità.

Art 2.

Ai componenti la Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5

La spesa graverà sul cap 24 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1959-60

Art 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1959

Il Ministro GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1959
Registro n 3 Sanità, foglio n 106 — MASSIMO

(4249)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per allievi telefonisti ed allievi meccanici

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli avvisi di concorso del 6 febbraio 1959, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n 51 del 28 febbraio 1959, con i quali l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni ha indetto un concorso per titoli a duecentosettantadue posti per l'ammissione al corso pratico di istruzione per allievi telefonisti ed un concorso per titoli a cinquantasette posti per l'ammissione al corso pratico d'istruzione per allievi meccanici,

Considerato che in base all'art 9, quarto comma, della legge 27 febbraio 1958, n 119, deve essere nominata apposita Commissione esaminatrice,

Decreta:

Articolo unico

La Commissione esaminatrice per gli anzidetti concorsi è composta come segue·

Presidente

Venturi dott Alvi, direttore di divisione

Membri

Sanna dott. Antonio, direttore di divisione,
Coiro dott Renato, direttore di sezione,
Russo dottoressa Cecilia, direttore di sezione,
Papiri dottoressa Carlotta, nata Scoccimarra, direttore di sezione.

Segretario.

Paoloni dott Mario, consigliere di 1ª classe

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 21 maggio 1959

Il Ministro SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1959
Registro n 39 Ufficio riscontro poste, foglio n 269 — SIGNORETTI

(4247)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dei vincitori del concorso a posti di segretario comunale di 2ª classe in esperimento

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale del 20 aprile 1959, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei candidati al concorso per titoli per il conferimento dei posti di segretario comunale di 2ª classe disponibili nei Comuni della classe 4ª, bandito con decreto Ministeriale del 28 gennaio 1958,

Visti i decreti Ministeriali del 27 aprile 1959 e 8 giugno 1959, relativi alla nomina dei vincitori del concorso stesso,

Ritenuta l'opportunità di conferire ai candidati successivamente graduati i posti rimasti vacanti a seguito di rinunzia,

Vista la legge 9 aprile 1954, n 748,

Decreta·

I sottoindicati candidati sono nominati segretari comunali di 2ª classe in esperimento, a decorrere dal 1° agosto 1959 e dalla stessa data sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle Provincie a fianco di ciascuno indicate Detta nomina sarà revocata nei confronti di quei candidati, i quali non produrranno, nel termine che sarà loro prefisso, i documenti di rito

1 Arnone Giovanni Pescara,
2 Gorrasi Antonio Torino,
3 Cattaneo Antonio: Sondrio,
4 Faraldo Alberto: Avellino;
5 Ferrari Gabriele: Padova;
6 Deasti Giovanni. Aosta;
7 Crea Saverio: Vicenza;
8 Tusino Francesco Paolo Chieti,
9 D'Urzo Onofrio L'Aquila,
10 Eynard Dante Torino;
11 Cavallini Enzo Macerata,
12 Ballini Mario Sondrio,
13 Martinez Aurelio· Cagliari,
14 Guiso Marco Cagliari,
15 Tatti Salvatore· Cagliari,
16 Farruggia Antonio Catanzaro,
17 Papadia Giuseppe Campobasso,
18. Marchetti Giuseppe Trento,
19 Pernisco Cosimo Torino,
20 Porcu Antonico Sassari;
21 Scarpa Giovanni. Nuoro;

22. Stombelli Sallustio: Cuneo;
23. Vanzini Germano: Ascoli Piceno,
24. Papiro Silvio: Macerata;
25. Schonsberg Lorenzo: Trento,
26. Rotondo Damiano: Belluno;
27. Tomirotti Angelo: Pescara;
28. Ciocchetti Antonio: Teramo;
29. Paladin Livio: Teramo;
30. Rotiroti Salvatore: Cuneo;
31. Monasteri Salvatore: Cosenza;
32. Bolliri Luigi: Cagliari;
33. Bartolucci Bartolomeo: Teramo;
34. De Mutiis Giuseppe: Foggia;
35. Mengarda Elvio: Trento;
36. Rulli Bruno: Pescara;
37. Lauria Rocco: Potenza;
38. Mastrobuoni Aldo: Alessandria,
39. Fabbro Raffaele. Gorizia;
40. Fontana Gimmi Giosuè: Imperia,
41. Scrudato Salvatore: Potenza,
42. Piscicelli Adelmo: Macerata;
43. Ferramosca Marcello: Varese,
44. Aschero Giuseppino: Cuneo;
45. Bramardo Giorgio: Cuneo;
46. Matteo Valentino: Campobasso,
47. Di Spirito Gerardo: Potenza;
48. Licheri Eusebio: Cagliari;
49. Viola Aldo: Trento;
50. Dilena Ottorino: Campobasso,
51. Nicoli Veniero: Campobasso;
52. Cappa Claudio: Campobasso;
53. Covatta Alberto: Campobasso,
54. Caruso Michele N. Catanzaro,
55. De Vincentis Amelio: Potenza,
56. Fosoni Bruno: Campobasso,
57. Cerni Giovanni: Pesaro Urbino,
58. Romani Carlo: Matera;
59. Rughetti Enzo: Sassari,
60. Palmieri Tullio: Nuoro;
61. Frazzetto Angelino: Sassari,
62. Bertolini Luigi: Sassari,
63. Borsari Giuliano: Sassari,
64. Bianchi Italo Novara;
65. Ferri Enrichetto: Nuoro;
66. Petitti Francesco Campobasso,
67. Cavaliere Mario: Sassari;
68. Magliulo Luciano: Nuoro,
69. Macorig Pio Francesco. Nuoro,
70. Friello Angelo: Campobasso;
71. Agnello Gaspare. Nuoro;
72. Martelli Benso: Nuoro,
73. Tognotti Giulio: Nuoro,
74. Manzo Raffaele Nuoro,
75. Arcadio Francesco Nuoro

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Roma, addì 16 luglio 1959

p *Il Ministro*: BISORI

(4248)

PREFETTURA DI LUCCA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto n. 2341 del 20 gennaio 1959, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1958:

1) Capannori: 9ª condotta, Gragnano,
2) Fosciandora: condotta unica,
3) Minucciano: condotta unica,
4) Stazzema: 3ª condotta, Farnocchia,

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso,

Viste le designazioni dell'Ordine dei medici della Provincia e dei Comuni interessati;

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art 54 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta sopraindicati, vacanti nella provincia di Lucca al 30 novembre 1958, è costituita come segue:

Presidente.

Rossi dott. Luigi, vice prefetto

Componenti:

Messina dott Salvatore, medico provinciale,

Cassano prof. dott. Francesco, libero docente di ostetricia e ginecologia. Primario ostetrico-ginecologo degli Ospedali ed Ospizi di Lucca;

Luisi prof dott. Manlio, libero docente di ostetricia e ginecologia. Primario ostetrico-ginecologo dell'Ospedale civile di Viareggio;

Belotti Ines, ostetrica condotta presso Fornaci di Barga

Segretario:

Siani dott Attilio, consigliere di prefettura

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La sede per lo svolgimento delle prove di esame è stabilita in Lucca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura

Lucca, addì 8 luglio 1959

Il prefetto: LA SELVA

(4165)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C